



Nobilis Universitas

COMUNE DI BISACQUINO (Città Metropolitana di Palermo)

CAP 90032 – Cod. Fisc. 84000450829 – P.I. IT00676920820
Via Stazione, 24
Tel. 091 8309111 - Fax 0918309135
protocollo@pec.comune.bisacchino.pa.it



Regione
Siciliana

ORDINANZA N. 18 DEL 18/03/2020

Oggetto: Interramento di n. 1 carcassa specie Bovina – Azienda agricola sita in C.da Gilia di CERASA Federico Salvatore nato a Corleone il 25/12/1985 residente a Bisacchino in via Piazza n. 6 - Codice Aziendale 010PA028.

IL SINDACO

VISTA l'allegata proposta di determinazione inerente l'oggetto formulata dal Responsabile del Procedimento, meritevole di approvazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art 147 bis del D.lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 267/2000 che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza extra ordinem nella materia de qua;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL);

VISTO l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana approvato con L.R.16/63 e s.m.i.,

VISTO il Regolamento Comunale degli Uffici e dei servizi;

VISTI gli atti dell'Ufficio;

RITENUTO di dover procedere in merito;


DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL SINDACO

(prof. Tommaso Francesco DI GIORGIO)




PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

Interramento di n. 1 carcassa specie Bovina – Azienda agricola sita in C.da Gilla di CERASA Federico nato a Corleone il 25/12/1985 residente a Bisacchino in via Piazza n. 6 - Codice Aziendale 010PA028.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di ordinanza si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale, **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Bisacchino, li 18/03/2020



IL CAPO AREA V
dot. Ignazio BACILE



Nobilis Universitas

COMUNE DI BISACQUINO

Città Metropolitana di Palermo

Corpo di Polizia Municipale

Corso Triona, 14 – Bisacchino tel. 0918352998 – fax 0918300129
poliziamunicipale@pec.comune.bisacchino.pa.it
poliziamunicipale@comune.bisacchino.pa.it



Regione Siciliana

PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Ordinanza per l'interramento di n. 1 carcassa specie Bovina Azienda agricola sita in C.da Gilia CERASA Federico Salvatore nato a Corleone il 25/12/1985 residente a Bisacchino in via Piazza n. 6 - Codice Aziendale 010PA028.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l'ordinamento comunale vigente degli uffici e dei servizi ed attesa la propria competenza all'adozione di questo provvedimento, giusta determina sindacale n. 6 dell'1.02.2006 confermata con determinazione sindacale n. 1 del 07/01/2020;

ATTESTATO di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto;

VISTA la nota prot. n. 338 SV/C del 16/03/2020, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 17/03/2020 al n. 4129, con allegato verbale di sopralluogo prot. n. 338 del 16/03/2020, da parte del Dipartimento di Prevenzione Veterinario - U.O Territoriale di Corleone – Ufficio di Corleone, presso l'azienda, sita in C/da GLIA, codice aziendale 010PA028, di proprietà di: CERASA Federico Salvatore nato a Corleone il 25/12/1985 e residente a Bisacchino in Via Piazza N. 6;

PRESO ATTO:

- ✓ che dal sopra citato verbale di sopralluogo, effettuato da parte dell'Autorità Sanitaria competente, si evince il decesso di n. 1 animale specie Bovina come sotto identificato:
 - n. 1 BOVINO di razza METICCIA, mantello ROSSO, sesso FEMMINILE età 5 ANNI circa, avente il seguente numero di microchip: IT082990347020;
- ✓ che dal sopra citato verbale di sopralluogo, inoltre, si evince che dall'esame ispettivo e dall'anamnesi raccolta la causa mortis è dovuta a PARTO DISTOCICO e pertanto la stessa Autorità Sanitaria propone la distruzione della carcassa ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 del 21/10/2009;

VISTA la nota prot. n. 338 SV-C del 16/03/2020, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 17/03/2020 al n. 4129, con allegato verbale di sopralluogo da parte del Dipartimento di Prevenzione Veterinario - U.O Territoriale di Corleone, Ufficio di Corleone;

PRESO ATTO che dal sopra citato verbale si evince che il dott. Veterinario PILLITTERI Pietro essendosi recato presso l'allevamento in questione ha constatato la presenza delle carcasse in avanzato stato di decomposizione e pertanto ne propone la distruzione delle stesse mediante interrimento in sito idoneo, ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009 del 21/10/2009;

VISTO il Decreto n. 3109 del 30/03/2004 da parte dell'Assessorato Sanità della Regione Siciliana - Ispettorato Generale dell'Ispettorato Regionale Veterinario, con il quale sono state emanate le disposizioni che tengano conto della distanza tra gli allevamenti e gli stabilimenti all'uopo destinati, dell'emergenza e della temporaneità del ricorso al sotterramento delle carcasse degli animali al fine di evitarne l'abbandono, lo scarico o l'eliminazione incontrollata degli stessi nonché le modalità di sotterramento nella stessa azienda ed in luoghi isolati;

VISTO l'art. 2, ultimo periodo del Decreto n. 3109 del 30/03/2004 da parte dell'Assessorato Sanità della Regione Siciliana – Ispettorato Generale dell'ispettorato Regionale Veterinario, il quale prevede che l'eliminazione delle carcasse animali deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE 1069/2009 ed in particolare minimizzando in misura compatibile con considerazioni di ordine pubblico quali:

- i rischi all'acqua, all'aria, al suolo, alla flora e alla fauna;
- i fastidi sonori e/o olfattivi;
- le ripercussioni negative sul paesaggio o su luoghi di particolare interesse;

VISTE le indicazioni operative diramate dal "D.R.P.C. - Servizio per il Piano, studi, prevenzione disastri tecnologici e ambientali" sullo smaltimento dei rifiuti di origine animale dal quale si evincono le caratteristiche geologiche tali da consentire il sotterramento in loco;

VISTA la relazione idrogeologica descrittiva per l'idoneità al sotterramento in loco, trasmessa dalla ditta interessata in data 17/03/2020, registrata al n. 4160 del 18/03/2020 del protocollo generale del Comune di Bisacquino, a firma del Geol.dott. CIULLA Paolo, iscritto all'ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 2315, dalla quale si evince che il sito individuato per il sotterramento risulta idoneo dal punto di vista geomorfologico ed idrogeologico, poiché distante da aree di vulnerabilità e/o rispetto di falda freatica, da pozzi, sorgenti, condotte e punti di presa di acque ad uso potabile;

ACCERTATO dalla superiore relazione geologica, che il sito interessato non è soggetto a particolari vincoli o elementi che possano condizionarne il sotterramento e che lo stesso è conforme alle indicazioni operative dettate dal Decreto n. 3109 del 30/03/2004 da parte dell'Assessorato Sanità della Regione Siciliana - Ispettorato Generale dell'ispettorato Regionale Veterinario e dalle indicazioni operative dettate dal D.R.P.C.;

RITENUTO:

- ✓ che l'interramento della carcassa, come in premessa descritto, per quanto prevede il Regolamento CE 1069/2009, avvenga minimizzando i rischi all'acqua, all'aria, al suolo, alla flora e alla fauna e ripercussioni negative sul paesaggio;
- ✓ che sia assicurato il Controllo Ufficiale degli organi di Polizia e vigilanza sullo stato sanitario degli animali le cui carcasse vengano destinate all'interramento, sulla loro corretta identificazione e sulla registrazione del sito di interrimento per come stabilito;
- ✓ che nel caso di bovini di età superiore a 24 mesi o di ovini di età superiore a 18 mesi sia eseguito il prelievo del tronco encefalico nei modi previsti dalle disposizioni in vigore per l'effettuazione del test diagnostico per TSE;
- ✓ che il detentore degli animali è obbligato a comunicare alla Polizia Municipale, quale organo di controllo individuato da questa Amministrazione come Autorità competente, di presenziare all'interramento e verbalizzare, che realmente la carcassa o le carcasse identificate dalle matricole ufficiali trasmesse dal Servizio Veterinario vengano interrate nel sito autorizzato;
- ✓ che nei siti riconosciuti idonei ci sia assenza di rischio di contaminazione di acque sotterranee o superficiali e che le carcasse siano interrate ad una profondità di 2 metri ricoperti da una quantità di calce viva pari ad almeno il 3% del peso dell'animale e che al termine delle operazioni di interrimento la Polizia Municipale rilasci al detentore degli animali copia del verbale di interrimento controfirmata dallo stesso detentore e trasmetta copia conforme al Servizio Veterinario competente. Tale copia sarà allegata dal detentore degli animali al registro di stalla con numerazione progressiva in modo da consentire una registrazione degli smaltimenti delle carcasse;
- ✓ che il Servizio Veterinario competente attui controlli ufficiali sulla corretta esecuzione delle procedure previste dal presente Atto nell'ambito degli interventi di verifica presso gli allevamenti finalizzati ad accertare la corretta identificazione del bestiame;
- ✓ che le zone isolate come quelle aree del territorio dove la densità zootecnica è piuttosto scarsa e gli impianti di incenerimento sono distanti, per cui le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto sarebbero eccessivamente onerose rispetto all'eliminazione in loco;

VERIFICATO:

- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa dell'Ente, la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

VISTO il decreto n. 3109 del 30/03/2004 da parte dell'Assessorato Sanità della Regione Siciliana - Ispettorato Generale dell'ispettorato Regionale Veterinario;

VISTO il Regolamento CE. N. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano (e che abroga il Regolamento CE N. 1774/2002);

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale,

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL);

VISTO l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana approvato con L.R.16/63 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTI gli atti dell'ufficio;

RITENUTO di dover procedere in merito,

PROPONE, PER LE DETERMINAZIONI DEL SIG. SINDACO:


- 1) ORDINARE** al Sig. CERASA Federico Salvatore nato a Corleone il 25/12/1985 e residente a Bisacchino in Via Piazza titolare dell'azienda ubicata in C/da Gilia, agro di Bisacchino, (codice aziendale 010PA028), di effettuare all'interno del perimetro della propria azienda, nel sito individuato nella relazione idrogeologica descrittiva, agli atti dell'Ufficio, come da copia di planimetria e stralcio catastale allegati alla presente, l'interramento di n. 1 carcassa di specie Bovina, la cui causa mortis è dovuta a PARTO DISTOCICO, come sotto identificato:
 - n. 1 BOVINO di razza METICCIA, mantello ROSSO, sesso FEMMINILE età 5 ANNI circa, avente il seguente numero di microchip: IT082990347020;
- 2) DISPORRE** che per effettuare l'interramento della carcassa il titolare dell'Azienda come sopra identificato, è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto segue:
 - a) le modalità di interrimento debbono rispettare la normativa vigente in materia e nella fattispecie;
 - b) Decreto n. 3109 del 30/03/2004 dell'Assessorato Sanità della Regione Siciliana - Ispettorato Generale dell'ispettorato Regionale Veterinario;
 - c) indicazioni operative diramate dal "D.R.P.C. - Servizio per il Piano studi, prevenzione disastri tecnologici e ambientali" sullo smaltimento dei rifiuti di origine animale dal quale si evincono le caratteristiche geologiche tali da consentire il sotterramento in loco;
 - d) di effettuare l'interramento nel sito individuato dalla relazione geologica di cui all'allegata planimetria, distinto in catasto al Foglio n. 37- P.IIa 1121 del territorio del Comune di Bisacchino;
 - e) di delimitare l'area o contrassegnarla in modo tale da poter identificare il luogo al fine di garantire un adeguato controllo;
- 3) INVIARE** copia della presente ordinanza al personale del Comando della Polizia Municipale incaricato dell'esecuzione;

- 4) **DISPORRE** che per le operazioni di interrimento dovrà essere dato preavviso alla Polizia Municipale che presenzierà alle operazioni di interrimento, verificando il rispetto delle prescrizioni sopra riportate, effettuando circostanziati rilievi fotografici che dovranno essere fatti pervenire al responsabile dell'emissione del presente provvedimento;
- 5) **DARE MANDATO** all'Ufficio di Segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente Atti/pubblicità/notizie;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente Sezione "Atti Amministrativi";

ALLEGATI:

- A) Stralcio planimetria catastale con ubicazione dell'area interessata all'interrimento;
- B) Planimetria con ubicazione della fossa per l'inumazione della carcassa animale.

Bisacquino, li 18/03/2020



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Isp. Pr. Giuseppe ROSATO)

Isp. Pr. Rosato